

- modalità e strumenti di attuazione e valutazione dell'inserimento lavorativo;
- eventuali attività formative connesse;
- caratteristiche e modalità di intervento dei tutori aziendali;
- strategie e strumenti per l'inserimento lavorativo a tempo indeterminato, ove il progetto di inserimento non garantisca la stabilità del rapporto all'interno della cooperativa.

Tali progetti vengono sottoposti alla valutazione di un apposito comitato tecnico istituito presso l'Agenzia del Lavoro, il quale li valuta rispetto ai fini perseguiti dalla presente Azione.

Il comitato trasmette i progetti, con un parere motivato concernente la ammissibilità degli interventi e la determinazione della relativa spesa, al Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per gli adempimenti relativi.

Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate l'Agenzia del Lavoro, a seguito di parere positivo espresso dall'apposito Comitato tecnico di valutazione, interviene a sostegno delle cooperative sociali di inserimento lavorativo attraverso le seguenti misure:

- a) concessione di contributi a sostegno di studi di fattibilità e ad iniziative di formazione ed assistenza relative a progetti propedeutici alla costituzione di nuove cooperative sociali di inserimento lavorativo, nella misura massima del 90% dei costi sostenuti ed entro il limite di €. 26.000,00.=;
- b) attuazione diretta o finanziamento di attività di formazione professionale, realizzate anche da singole cooperative o da Consorzi, connesse con il progetto approvato dal Comitato tecnico e rivolte alle persone coinvolte nel progetto, ivi compresi i responsabili delle varie funzioni dell'impresa sociale;
- c) concessione di contributi nella misura massima del 90% del costo sostenuto dalle cooperative o loro consorzi per consulenze relative a problemi di organizzazione e di sviluppo aziendale, ivi comprese consulenze ed assistenza relative all'area sociale nonché per iniziative di Marketing sociale;
- d) contributi, della durata massima di 24 mesi, all'assunzione a tempo indeterminato di soggetti disabili e svantaggiati, come individuati dalle precedenti Azioni 7 e 8, correlati all'itinerario di inserimento, così determinati:
 - fino al 60% del costo complessivo del lavoro per il primo anno;
 - fino al 40% del costo complessivo del lavoro per il secondo anno;
 - In casi particolari e previo parere del Comitato tecnico, potrà essere concesso un contributo fino al 30% del costo complessivo del lavoro per il terzo anno.(L'assunzione di soggetti disabili e svantaggiati può avvenire a tempo determinato solo a fronte di un progetto di inserimento relativo ad un arco di tempo definito. In tal caso l'Agenzia corrisponde un contributo fino al 40% del costo lavoro. L'intervento per l'assunzione a tempo determinato non è cumulabile con quello per l'assunzione a tempo indeterminato);
- e) per i soggetti affetti da disabilità di natura psichica/intellettuale vengono previsti i seguenti interventi:
 - per i soggetti che rimangono in carico alle cooperative dopo i 2 anni del progetto in quanto non collocati all'esterno, potrà essere riconosciuto un contributo pari al 30% del costo complessivo del lavoro per un periodo massimo di 6 anni;
 - per i lavoratori assunti a tempo determinato, l'intervento dell'Agenzia è cumulabile con quello per l'assunzione a tempo indeterminato; per questi soggetti la percentuale di contributo, per l'intera durata del progetto (2 anni), è del 40% del costo del lavoro;

- per progetti di inserimenti riguardanti tali lavoratori, potrà essere autorizzato anche per un solo lavoratore, l'affiancamento da parte di un tutor;
 - qualora tali soggetti dopo essere stati collocati nel mercato del lavoro ordinario successivamente al percorso in cooperativa, dovessero rientrare nella stessa, causa la perdita del posto di lavoro, alla cooperativa potrà essere riconosciuto un contributo del 30% per un periodo massimo di 6 anni.
- f) Per progetti di inserimento riguardanti contemporaneamente almeno tre soggetti svantaggiati, possono inoltre essere erogati contributi finalizzati alla parziale copertura del costo del lavoro relativo al personale in possesso di specifiche capacità professionali coerenti con le attività sociali e produttive svolte, comprovate dal possesso di idonei titoli di studio o da esperienze professionali, che operi in veste di tutor aziendale. L'intervento è limitato al numero di persone necessario per consentire il sostegno al corretto inserimento lavorativo o mantenimento in cooperativa dei soggetti svantaggiati. Il contributo non può superare il cinquanta per cento del costo complessivo del lavoro dei tutors aziendali ammessi al sostegno per il periodo di durata del progetto. Alla cooperativa può essere riconosciuto un contributo massimo del 60% del costo complessivo del lavoro per il responsabile sociale, qualora sia incaricato a svolgere unicamente tale attività. Negli altri casi la percentuale è commisurata all'impegno concordato per lo svolgimento di tale compito.
- g) riconoscimento dei costi della formazione per attività di formazione erogata a favore di soggetti disabili di cui alla Legge 68/99 nell'ambito della stipula di convenzioni (articolo 11, Legge 68/99) con l'Agenzia del Lavoro.

Gli interventi di cui alle lettere d) ed e) sono estendibili anche a lavoratori svantaggiati in trattamento psichiatrico e tossicodipendenti assunti da altre imprese non di cooperazione sociale, che vengano distaccati presso le cooperative di cui al presente progetto, durante fasi di temporanea difficoltà per periodi di riabilitazione personale e lavorativa.

L'erogazione dei contributi avviene in base alle scadenze previste dal programma, previa presentazione di documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti. I contributi concessi sulla base della presente Azione non sono cumulabili con altri contributi ottenuti, per la stessa iniziativa e per gli stessi soggetti, da parte della Provincia e da parte di altri Enti pubblici.

Ai fini della presente Azione, sono equiparati ai lavoratori svantaggiati i soggetti disoccupati a seguito di rapporto di lavoro a termine nell'ambito delle attività del Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale di cui alla LP n. 32/90, in quanto individuati sulla base della deliberazione della Commissione Provinciale per l'impiego n. 163 di data 1 giugno 1994.

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

La Provincia sostiene l'occupazione di soggetti deboli attraverso l'attivazione di iniziative di utilità collettiva promosse da Enti locali e dalle IPAB, lavori socialmente utili di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal conseguente D.Lgs. n. 468/97 ed iniziative innovative in materia di lavori di pubblica utilità. Sono previste le seguenti tipologia di interventi.

1. Progetti di utilità collettiva promossi da Enti locali e dalle IPAB. Al fine di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti deboli nonché di favorire il recupero sociale e lavorativo di soggetti in situazione di svantaggio sociale, l'Agenzia del Lavoro può concedere contributi agli Enti Locali ed alle Ipab, anche associati fra loro, che promuovono progetti per lavori di utilità collettiva conformi alle disposizioni di seguito indicate. I Comuni, i Consorzi tra Comuni, i Comprensori e le Ipab, possono promuovere

la realizzazione di lavori di utilità collettiva, finalizzati all'impiego di soggetti in condizione di debolezza occupazionale, tramite la predisposizione di progetti di durata compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 10 mesi. Tali progetti rientrano in programmi territoriali e sono definiti in relazione alla consistenza di apposite liste di soggetti in condizione di debolezza occupazionale. I lavoratori che sono in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e che intendano occuparsi in lavori di utilità collettiva devono presentare domanda, corredata dalla relativa documentazione, presso i Centri per l'Impiego dall'1 al 31 dicembre di ogni anno. I requisiti soggettivi richiesti devono essere posseduti dal lavoratore all'atto della presentazione della domanda e all'atto dell'assunzione. I Centri per l'impiego provvedono a redigere le liste dei lavoratori, suddivise per categoria di appartenenza e Comune di residenza, ed inviarle entro il 10 gennaio alle rispettive Commissioni locali per l'impiego. Entro il 15 gennaio tali liste sono approvate dalle Commissioni locali per l'impiego ed inviate ai Comuni, ai Comprensori, ai Servizi socio sanitari territoriali ed alle Ipab, per la stesura dei progetti, nonché all'Agenzia del Lavoro. Le liste possono essere aggiornate durante l'anno. I progetti devono essere presentati all'Agenzia del Lavoro a partire dal 20 gennaio di ciascun anno, fino al 15 febbraio. Al momento della presentazione dei progetti, l'Ente proponente deve specificare se i lavori presentati non necessitano di particolari permessi e/o autorizzazioni ovvero che tali provvedimenti, ove necessari, verranno richiesti prima dell'inizio dei lavori. Al momento della presentazione dei progetti, l'Ente proponente deve presentare i nominativi delle persone componenti le squadre di lavoro. L'Agenzia del Lavoro esamina i progetti e li valuta per l'eventuale approvazione; essa può apportare modifiche, anche ai fini dell'armonizzazione degli stessi agli obiettivi di politica del lavoro perseguiti dalla Provincia. Nell'assegnazione delle opportunità occupazionali saranno determinate le priorità tenendo conto dei seguenti criteri: progetti sovracomunali con caposquadra, consistenza del numero degli iscritti nelle liste in ambito comunale, squadre di lavoro con caposquadra, presenza di manodopera femminile, squadre con soggetti residenti nel territorio dell'Ente promotore del progetto. Entro il mese di dicembre di ogni anno la Giunta provinciale, su proposta della Commissione Provinciale per l'Impiego, stabilisce il numero massimo di opportunità occupazionali sostenibili nel corso dell'anno successivo. Tali opportunità occupazionali sono ripartite dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del Lavoro tra le diverse aree territoriali, tenuto conto del reale stato di bisogno risultante dalle liste approvate dalle Commissioni locali per l'Impiego, dal grado di attivazione dei progetti ammessi a contributo nell'anno precedente e dalla consistenza della presenza o meno a livello comprensoriale di Comuni appartenenti a zona svantaggiata. Sono inoltre messe a disposizione 40 ulteriori opportunità occupazionali nei confronti di lavoratori di cui alla precedente Azione 7, con disabilità di tipo psichico/intellettivo ed una percentuale di invalidità pari o superiore all'80%. Tali lavoratori devono essere privi di occupazione e sono inseriti nelle liste in coerenza con le linee progettuali di inserimento lavorativo definite in relazione al sistema del collocamento mirato, su segnalazione diretta da parte dell'Agenzia. Se inseriti nei progetti, per i predetti lavoratori l'Agenzia interviene con un contributo pari al 100% del costo lavoro più Iva. I progetti devono essere a termine, avere prevalente contenuto di manodopera e riguardare i settori di attività di seguito elencati:

- abbellimento urbano e rurale, ivi compresa l'attività di manutenzione;
- valorizzazione di beni culturali ed artistici anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti ed attrezzature del territorio nonché riordino e/o recupero e valorizzazione di testi e/o documenti di interesse storico o culturale;
- riordino di archivi e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo, non

- entranti nelle attività di ordinaria amministrazione dell'ente;
- servizi di custodia e vigilanza finalizzati alla migliore fruibilità degli impianti e attrezzature sportive, di centri sociali, educativi e/o culturali gestiti dalla Provincia e dagli Enti locali;
 - particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore (purché non in sostituzione di quanti già attuati sul territorio).

I datori di lavoro affidatari dei progetti per lo svolgimento di lavori di utilità collettiva, devono impiegare esclusivamente soggetti anche cittadini membri dell'Unione Europea residenti e domiciliati in provincia di Trento, iscritti nelle apposite liste comprensoriali, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) donne disoccupate d'età superiore ai 32 anni;
- b) maschi disoccupati da almeno 12 mesi, d'età superiore ai 32 anni;
- c) maschi disoccupati con età superiore ai 45 anni;
- d) persone disoccupate con più di 25 anni di età riconosciute invalide ai sensi della legge n. 68/99;
- e) persone con più di 25 anni di età in difficoltà occupazionale in quanto soggette a processi di emarginazione sociale, o portatrici di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi sociali e/o sanitari territoriali attraverso apposita certificazione.

I rapporti di lavoro sono a termine e sono disciplinati dall'apposito contratto collettivo provinciale di lavoro. Il normale orario di lavoro va distribuito sull'intera giornata: non più di cinque ore consecutive al mattino e il rimanente, per completare l'orario di lavoro giornaliero previsto dal contratto collettivo, al pomeriggio con almeno un'ora di interruzione per la pausa del pranzo. Per i lavoratori appartenenti alle cat. d) ed e) il rapporto di lavoro può essere attivato anche a tempo parziale, di tipo orizzontale (riduzione dell'orario giornaliero distribuito su tutta la durata del periodo di lavoro a tempo determinato) su motivazione scritta dei Servizi sociali o sanitari segnalanti o dal medico curante o specialista per gli invalidi. Su richiesta del lavoratore per necessità correlate ad impegni di cura e di assistenza, può essere concessa la massima flessibilità compatibilmente con le esigenze delle attività previste dal progetto e con le esigenze della squadra, comunque per un orario non inferiore al 50% di quello previsto dal contratto relativo alla presente azione. Qualora i lavoratori siano assunti a tempo parziale, essi incidono sul numero delle opportunità occupazionali in proporzione alle ore di lavoro svolte. Orari di lavoro particolari dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Agenzia del Lavoro. Non sono ammesse assunzioni di lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi per fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia, ad eccezione di quei lavoratori che si trovano nella condizione di beneficiare dei sussidi finanziari di cui alla lettera c) punto 1) dell'art. 24 della LP 12 luglio 1991, n. 14 (cosiddetto "minimo vitale") come modificata dalla LP 27 luglio 2007, n. 13 e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Per i progetti riguardanti i lavori di abbellimento urbano e rurale, ivi compresa l'attività di manutenzione, il gruppo di lavoro deve essere composto da almeno due soggetti ed almeno il 50% dei componenti, capo squadra escluso, appartenere alle cat. d) e/o e). Il rifiuto da parte del lavoratore all'impiego nell'Azione 10, nonché la mancata partecipazione ai corsi di formazione appositamente predisposti dall'Agenzia del Lavoro di cui al successivo punto relativo ai servizi, devono essere debitamente motivati, pena la cancellazione dello stesso dalle liste e l'esclusione dalle liste per l'anno successivo.

Attuazione dei progetti. La realizzazione dell'attività deve essere affidata a cooperative di

produzione e lavoro, a cooperative sociali di cui alla legge regionale 1 novembre 1993, n. 15 oppure all'Azienda Speciale Consorziale di Trento - Sopramonte o alla Magnifica Comunità di Fiemme, che possiedano una adeguata attrezzatura e siano sufficientemente strutturate a livello organizzativo sia per lo svolgimento dei lavori da assegnare, sia per l'assistenza ai soggetti deboli o svantaggiati impiegati nel progetto, sulla base di una convenzione o di un contratto conforme al modello predisposto dall'Agenzia del Lavoro. L'assegnazione delle attività alle cooperative sociali, da parte dell'Ente titolare del progetto, viene effettuata tramite affidamento diretto ai sensi della legge 381/91. Contributi per il costo lavoro. I progetti approvati sono sostenuti tramite un contributo pari al 70% del solo costo lavoro, più Iva, prendendo a riferimento il salario definito dall'apposito contratto collettivo provinciale di lavoro. Il contributo dell'Agenzia del Lavoro è erogato in 2 rate:

- il 70% del contributo entro 90 giorni dall'inizio dei lavori;
- il saldo a fine lavori, dietro presentazione, da parte delle Amministrazioni locali o Ipab, di rendicontazione relativa agli oneri per il costo lavoro effettivamente sostenuti.

L'Agenzia del Lavoro sostiene finanziariamente l'impiego di un caposquadra per progetti che coinvolgano gruppi di lavoro composti da almeno quattro soggetti in possesso dei requisiti richiesti. Tale sostegno prevede la copertura totale del costo lavoro del caposquadra, più Iva, calcolato sulla base della retribuzione prevista dal contratto collettivo provinciale di lavoro applicato per la corrispondente figura professionale. Qualora il caposquadra sia individuato tra i dipendenti delle cooperative di cui alla LP 32/90 e successive integrazioni e modificazioni, non viene riconosciuta la copertura del relativo costo lavoro. Il caposquadra deve essere in possesso di requisiti di età, esperienza e professionalità indicati dall'Agenzia del Lavoro. Esso deve partecipare ai corsi di formazione organizzati allo scopo dall'Agenzia del Lavoro. Al fine di creare un gruppo stabile di persone con idonea professionalità, tale da assicurare una continuità gestionale, il caposquadra può essere messo a disposizione dal datore di lavoro affidatario dei progetti. L'Agenzia del Lavoro promuove inoltre la nomina di un direttore di cantiere, attraverso il riconoscimento di un ulteriore finanziamento pari al 10% del contributo concesso. Il direttore di cantiere, preferibilmente dovrà appartenere al consorzio cooperativo di riferimento o, in subordine, essere messo a disposizione dall'affidatario dei lavori. Il direttore deve possedere una professionalità idonea al settore di intervento. Esso ha l'obbligo di seguire le squadre di lavoro, tenere contatti con i vari interlocutori (Enti locali, Servizi, IPAB, Agenzia del Lavoro, capisquadra) e visitare i cantieri di lavoro. Qualora le cooperative dispongano della figura del responsabile sociale, al fine di garantire il collegamento con i Servizi Socio Sanitari territoriali onde consentire una gestione e valutazione dei percorsi lavorativi da effettuare, si riconosce un ulteriore finanziamento pari all'8% del contributo concesso. I contributi di cui al presente punto vengono erogati con le medesime modalità previste per il costo lavoro. Allo scopo di perseguire le finalità di recupero sociale e lavorativo nonché un'adeguata socializzazione al lavoro dei soggetti coinvolti, l'Agenzia del Lavoro ritiene opportuno consolidare l'azione di costruzione di un sistema di relazioni tra i vari interlocutori.

A tal fine attua incontri con: gli Enti promotori dei progetti, loro associazioni, Ipab e le imprese affidatarie dei lavori, per promuovere consapevolezza e condivisione sulle finalità dell'intervento, la garanzia dell'autonomia operativa dei progetti nonché il raccordo operativo sia a livello programmatico che gestionale con i Servizi Socio Sanitari segnalanti; le Strutture organizzative dei Servizi Socio Sanitari, per definire protocolli

operativi. In coerenza con le finalità delle iniziative di pubblica utilità, e allo scopo di favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori coinvolti, l'Agenzia del Lavoro, in aggiunta agli incentivi previsti alla lettera e) dell'azione 6, attiva i seguenti servizi:

Formazione/Informazione. Sono realizzati interventi formativi a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone coinvolte nelle iniziative. Per i capisquadra sono previste attività formative specifiche, da attuarsi preferibilmente prima dell'avvio dei cantieri. Per gli altri lavoratori possono essere realizzate, anche su iniziativa del datore di lavoro, una o più giornate di informazione in merito alle finalità dell'iniziativa, alle modalità di attuazione, agli aspetti contrattuali, alla sicurezza sul lavoro nonché l'attività di formazione che si rende opportuna in merito alla tipologia di intervento prevista ed alle categorie specifiche dei lavoratori coinvolti.

Le giornate di formazione/informazione vengono considerate lavorative a tutti gli effetti.

Gruppi di sostegno. Possono essere costituiti, a seconda del bisogno, gruppi di sostegno a livello locale, composti dai vari interlocutori del progetto, allo scopo di supportare la squadra nello svolgimento delle attività lavorative, con particolare attenzione per i lavoratori appartenenti alla cat. "e", tramite il confronto sui problemi emergenti, la condivisione degli obiettivi individuali di inserimento e la ricerca di soluzioni adeguate.

Sostegno alla transizione. L'Agenzia del Lavoro, in coerenza con le finalità di recupero sociale e lavorativo, attua interventi volti a favorire e sostenere il rientro nel normale mercato del lavoro dei lavoratori coinvolti. A tale proposito l'Agenzia del Lavoro:

- attua azioni di monitoraggio presso le imprese del Trentino, mirate alla ricerca di possibili sbocchi occupazionali;
- organizza per i lavoratori di età compresa tra 25 e 45 anni corsi di formazione appositamente predisposti e mirati all'acquisizione di competenze lavorative coerenti con le figure professionali effettivamente richieste sul mercato del lavoro allo scopo di incentivare e facilitare ove possibile l'uscita della persona dai lavori socialmente utili;
- programma, a fronte di risposte positive, specifici corsi di formazione per i lavoratori interessati che prevedano anche stages aziendali, volti all'inserimento lavorativo, presso le imprese che si dichiarano disponibili e sostiene l'inserimento attraverso le incentivazioni previste alla lettera "e" dell'Azione n. 6 del presente Documento. Il rifiuto da parte del lavoratore è segnalato alla competente Commissione locale per l'Impiego per l'eventuale esclusione dalle liste negli anni successivi. Nel caso di recesso dal rapporto di lavoro, per cause oggettive indipendenti dalla volontà del lavoratore, quest'ultimo può riscriversi nelle apposite liste dei soggetti interessati ad essere occupati;
- sostiene nella ricerca di idonei sbocchi occupazionali i lavoratori che abbiano acquisito potenzialità e capacità spendibili nel normale mercato del lavoro o abbiano una reale opportunità di impiego attraverso l'attivazione degli interventi previsti.

2. *Lavori socialmente utili disciplinati dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal conseguente D.Lgs. n. 468/97.* Gli Enti interessati all'attivazione di Lavori socialmente utili in base a quanto previsto dalla normativa nazionale, devono presentare i progetti alla Commissione Provinciale per l'Impiego e all'Agenzia del Lavoro, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Commissione provinciale per l'impiego n. 241 del 9.03.1998.

Tabella 72 - Provincia Autonoma di Trento. Istituti utilizzati per l'integrazione lavorativa

Anno 2006	
Disabili in tirocinio	29
Disabili in formazione	33
Disabili incentivati per assunzione ditte private	77
Disabili incentivati per assunzione nei LSU	112
Disabili incentivati per lavoro autonomo	4
TOTALE	255
Anno 2007	
Disabili in tirocinio	26
Disabili in formazione	28
Disabili incentivati per assunzione ditte private	65
Disabili incentivati per assunzione nei LSU	110
Disabili incentivati per lavoro autonomo	4
TOTALE	233
anno 2008	
Disabili in tirocinio	30
Disabili in formazione	21
Disabili incentivati per assunzione ditte private	95
Disabili incentivati per assunzione nei LSU	134
Disabili incentivati per lavoro autonomo	3
TOTALE	283

Fonte: Provincia Autonoma di Trento

POLITICHE DEL LAVORO

La Provincia Autonoma di Trento con Legge Provinciale 16 giugno 1983 n. 19 "Organizzazione degli interventi di politica del lavoro" attua interventi di politica del lavoro al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro e l'elevazione professionale dei lavoratori ai sensi degli articoli 1,4 e 35 della Costituzione. A tal fine all'art. 7 si prevede l'istituzione dell'Agenzia del Lavoro, dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile. L'Agenzia si occupa di interventi in materia di orientamento professionale e assistenza nel collocamento, interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro, orientamento del mercato del lavoro e sostegno all'accesso al lavoro, anche tramite la realizzazione di progetti finalizzati all'integrazione, professionalizzazione, accesso al lavoro dei soggetti portatori di handicap, degli invalidi civili e del lavoro.

L'Agenzia attua, in costante raccordo con la Commissione Provinciale per l'Impiego (istituita dalla citata legge all'art. 5), i progetti del Piano di Interventi di Politica del Lavoro.

Tale documento persegue gli obiettivi generali di politica del lavoro indicati dall'Unione Europea, nel vertice straordinario sull'occupazione di Lussemburgo nel novembre 1997, nonché dalle linee definite nel Piano d'azione Nazionale e nel programma operativo provinciale adottato dalla Provincia.

Il documento ha durata triennale, è scorrevole e la sua durata è ricostituita annualmente in correlazione con l'approvazione del bilancio della Provincia. Il vigente documento degli interventi di politica del lavoro è stato adottato dalla Giunta provinciale in data 21 dicembre 2007 con deliberazione numero 2975.

Il Piano degli Interventi di Politica del Lavoro prevede 9 obiettivi ed è corredato da disposizioni attuative. Tra gli obiettivi, il numero 4 riguarda la promozione dell'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili e esposte a rischio di esclusione sociale, e si articola in 4 azioni tra cui "interventi per l'integrazione lavorativa

dei soggetti disabili inseriti negli elenchi previsti dalla legge 12.03.1999 n. 68”.

La legge regionale n. 3 del 20 marzo 2000 “Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l’anno 2000” nell’art. 26 comma 3, stabilisce che “l’Agenzia del lavoro provvede all’erogazione dei servizi di competenza della Provincia previsti dall’art. 6 della legge n. 68/99, in raccordo con i servizi sociali, sanitari educativi e formativi dei territori, secondo le specifiche competenze loro attribuite, anche mediante la costituzione di un apposito Comitato Tecnico.”

Tramite le deliberazioni della Giunta provinciale 1353/00 e 3016/00 e successive modificazioni (delibere 1089/02 e 3000/03), la provincia di Trento ha poi stabilito le disposizioni e le linee operative per la valutazione/certificazione dei soggetti disabili.

La deliberazione n. 284 di data 3 ottobre 2001 della Commissione Provinciale per l’Impiego, per consentire la più ampia applicazione della legge n. 68/99, ha predisposto i seguenti documenti:

- criteri per la stipula di un programma di assunzioni per la copertura della quota d’obbligo
- criteri per il distacco di persone disabili a cooperative sociali o liberi professionisti disabili
- convenzioni-tipo in materia di programma assunzioni per la copertura graduale della quota d’obbligo
- convenzioni-tipo per il distacco di persone disabili a cooperative sociali o liberi professionisti disabili
- convenzioni-tipo per il percorso di integrazione lavorativa finalizzato all’assunzione.

Nell’ambito delle convenzioni di cui agli artt. 11 comma 1 e 9 comma 4, l’Agenzia del Lavoro può prevedere, ai sensi dell’art. 13 della L. 68/99, la concessione ai datori di lavoro privati, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie e in conformità alle indicazioni assunte a livello nazionale, di agevolazioni per l’assunzione a tempo determinato e/o indeterminato. Gli interventi finanziari sono differenziati a seconda della tipologia di disabilità ed in proporzione al periodo di assunzione previsto.

Infine il Regolamento in materia di collocamento ed avviamento al lavoro, approvato dalla Commissione provinciale per l’impiego con deliberazione n. 269 del 05.06.03 ed adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1545 del 04/07/03, all’art. 5 affronta il tema degli elenchi/graduatorie e della loro gestione. La Giunta provinciale in data 28.09.2007 ha approvato con deliberazione n. 2103 la Disciplina dell’elenco e delle graduatorie previsti dall’art. 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Tra dette liste si annovera tra l’altro, l’elenco dei lavoratori disabili e altre categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68.

I lavoratori iscritti nell’elenco di cui alla L. 68/99 sono inseriti d’ufficio nell’elenco anagrafico (si tratta di elenco provinciale istituito ai sensi del DPR 07/07/2000 n. 442 relativo ai cittadini appartenenti ad uno Stato dell’UE domiciliati in Provincia di Trento ed in età lavorativa, con scopo conoscitivo e che assume nei confronti dei lavoratori un valore dichiarativo sullo stato dei medesimi sul mercato del lavoro) dove verrà indicata la loro particolare appartenenza e l’eventuale modifica della relativa situazione a seguito della gestione della lista stessa.

Per i lavoratori disabili lo stato di disoccupazione è riconosciuto d’ufficio, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

Nell’ambito dell’elenco di cui alla L. 68/99 alle persone disabili viene attribuito un punteggio utile ai soli fini dell’avviamento al lavoro di tipo numerico, presso un datore di lavoro pubblico o privato. In base ai punteggi assegnati, viene compilata la graduatoria provinciale dei lavoratori disabili e delle altre categorie protette. L’appartenenza all’elenco

anagrafico da parte di una persona disabile è subordinata al possesso delle potenzialità necessarie per un inserimento lavorativo, potenzialità valutate dal medico competente in base a quanto previsto dalla LP 15/06/1998 n. 7 e/o dalla Commissione Sanitaria Integrata di cui alla L. 68/99. Non sono inseriti nelle graduatorie i disabili psichici, in quanto soggetti alla sola assunzione nominativa. Non sono parimenti inseriti nella graduatoria i lavoratori che siano divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, nonché i lavoratori che in seguito all'aggravamento delle loro condizioni o alla luce di significative variazioni dell'organizzazione lavorativa non siano più in grado di reinserirsi all'interno dell'Azienda, sulla base delle valutazioni effettuate della Commissione Sanitaria Integrata, in quanto soggetti ad avviamento prioritario in aziende con attività compatibili con le residue capacità lavorative.

Le graduatorie e i relativi regolamenti sono approvati con atto del Dirigente dell'Agenzia del Lavoro.

Per quanto riguarda le situazioni occupazionali compatibili con il mantenimento di iscrizione all'elenco-graduatoria i lavoratori possono svolgere attività di lavoro purché nel rispetto di quanto stabilito dalle norme relative al mantenimento della condizione di disoccupazione ordinaria. Invece, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, di qualsiasi durata effettuati tramite progetti di lavoro socialmente utili di cui al Documento dei criteri degli Interventi di Politica del Lavoro e per le attività svolte nell'ambito di cooperative sociali vale la regola che sono considerati periodi neutri, quindi danno diritto alla sospensione dall'elenco/graduatoria. Ne consegue che alla cessazione di tali rapporti, i lavoratori sono reinseriti nella lista e/o nella graduatoria con l'anzianità corrispondente a quella posseduta antecedentemente all'instaurazione del rapporto di lavoro. Le persone disabili che sono coinvolte dall'Agenzia in tirocini formativi e di orientamento, stage e percorsi formativi propedeutici all'assunzione, vengono sospesi dalla graduatoria ai fini degli eventuali avviamenti per il periodo di durata degli interventi.

L'avviamento obbligatorio a seguito di richiesta numerica è effettuato presso il datore di lavoro privato e pubblico (per quest'ultimo per qualifiche e profili per cui è richiesto solo il requisito della scuola dell'obbligo), subordinatamente al possesso dei requisiti generali previsti per tali impieghi con riguardo ai lavoratori domiciliati nell'ambito comprensoriale di riferimento o presso aree comprensoriali indicate dal lavoratore medesimo.

L'avviamento è effettuato per i lavoratori in possesso della qualifica richiesta, o altra successivamente concordata e/o del titolo di studio posseduto, secondo l'ordine di graduatoria in vigore alla data del provvedimento.

In riferimento alla Legge 328/2000 che prevede che gli interventi di politica attiva del lavoro per le fasce svantaggiate siano integrati a livello territoriale con l'attivazione di una rete di servizi a sostegno del progetto di vita della persona svantaggiata, si è previsto con Legge Regionale n. 3 del 2000 all'art. 26 comma 7 che " all'accertamento delle condizioni di disabilità provvede la Commissione per l'accertamento dell'handicap, istituita dall'azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, secondo criteri e modalità fissati con Deliberazione della Giunta provinciale attenendosi agli obiettivi ed ai risultati dell'atto di indirizzo e coordinamento. A tal fine la predetta Commissione è integrata da un esperto del settore dell'inserimento lavorativo"; viene così istituita la Commissione sanitaria integrata composta da un medico specialista in medicina legale, che la presiede, da un esperto nella patologia da esaminare e dall'assistente sociale del distretto di residenza del disabile, integrata dalla presenza dell'esperto dell'inserimento lavorativo nominato dall'Agenzia del Lavoro.

L'introduzione di questa figura all'interno della Commissione Sanitaria Integrata ha avuto

come scopo quello di coniugare gli aspetti medico/clinici con quelli socio/sanitari e lavorativi, dando vita ad una Commissione che abbia in sé la capacità di promuovere un lavoro multidisciplinare tanto auspicato e necessario, come le esperienze antecedenti all'emanazione della Legge 68/99, sia trentine che nazionali, hanno evidenziato.

Nelle due sopra citate delibere viene assegnato all'Agenzia del Lavoro il compito di attivarsi per chiedere alle altre strutture coinvolte nel procedimento (Servizio sociale, Servizio addestramento e formazione professionale, Sovrintendenza scolastica), le informazioni sulla persona da trasmettere alla Commissione sanitaria integrata.

L'acquisizione di informazioni relative al profilo socio - lavorativo della persona, in particolare in ordine alla sua situazione sociale, familiare, scolare e lavorativa, riveste una fondamentale importanza in quanto consente alla Commissione Sanitaria Integrata di formulare una diagnosi funzionale della persona, per individuarne la concreta capacità globale, attuale e potenziale. Come restituzione del proprio lavoro, la Commissione sanitaria integrata stende una relazione finale, nella quale viene indicata la tipologia di inserimento lavorativo da attuare nei confronti del soggetto esaminato:

- collocamento mirato senza interventi di supporto;
- collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione;
- collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione e con l'utilizzo di strumenti tecnici;
- percorso formativo propedeutico al collocamento mirato
- collocamento mirato per disabili psichici ai sensi del comma 4 art. 9 legge 68/99
- non collocabile al lavoro

La Commissione Sanitaria Integrata, nella relazione conclusiva indica, quindi, le forme di sostegno e gli strumenti tecnici necessari all'inserimento lavorativo del disabile.

A tal fine all'interno dell'Agenzia del lavoro è stato istituito un Gruppo Tecnico L. 68/99, quale punto di riferimento e di coordinamento di tutta la complessa attività di raccolta delle informazioni nelle fasi preliminare, contestuale (a regime e transitoria) e successiva all'inserimento lavorativo per garantire il massimo raccordo tra i servizi coinvolti, nonché per fornire tutta la documentazione necessaria debitamente elaborata.

Da quanto sopra esposto emerge che la strada scelta in provincia di Trento è stata quella di costruire una rete gestionale che favorisca il collocamento lavorativo mirato, focalizzando la conoscenza della storia della persona e il suo progetto di vita per meglio programmare i tempi e le metodologie di supporto al collocamento, riuscendo così a coniugare positivamente il progetto di inserimento lavorativo con le esigenze aziendali.

Quindi, assume rilevanza pregnante la fase preparatoria relativa alla raccolta delle informazioni, nonché alla conoscenza delle modalità di prestazioni dell'individuo, delle sue risorse e delle sue modalità relazionali, ponte tra Sé e l'Altro, nonché canale comunicativo privilegiato su cui strutturare gli apprendimenti lavorativi.

Ciò che il concetto di collocamento mirato esprime è la filosofia dell'intervento multidisciplinare, unica via che può garantire la conoscenza della storia personale e familiare, alla cui costruzione concorrono tutti i Servizi territoriali coinvolti nella gestione del caso.

Gli interventi a sostegno del collocamento mirato, come prevede la L.68/99 e come storicamente promosso dalle politiche del lavoro, sono parte integrante di un progetto globale sulla persona.

Pertanto, all'interno dell'Agenzia del Lavoro viene svolta un'attività di orientamento finalizzata al sostegno nella scelta individuale del percorso formativo e lavorativo. Tale sostegno è offerto all'utente che si trova in una fase decisionale, di cambiamento nella progettazione della propria vita.

L'orientamento è un processo evolutivo centrato sulla persona allo scopo di favorire una maggior conoscenza di sé, delle proprie attitudini, interessi, motivazioni e capacità. Con esso si vuole arrivare ad una maggior conoscenza dei bisogni individuali, delle motivazioni, aspettative lavorative, fornendo inoltre tutte le informazioni sulle risorse presenti sul territorio.

L'attività di orientamento si svolge tramite una consulenza individuale che si esplica attraverso dei colloqui con l'utente e/o la famiglia.

I colloqui dell'operatore di riferimento con l'interessato hanno come scopo, oltre alla conoscenza della persona, quello di integrare le informazioni raccolte, ricostruendo la storia individuale ed analizzando nello specifico le problematiche che possono avere influito e/o che si ripercuotono sulla futura scelta lavorativa.

Quindi, si cerca di valutare l'adattabilità della persona alle diverse possibilità di qualificazione e/o riqualificazione professionale, ai fini di attività di sostegno all'assunzione di specifici ruoli lavorativi.

MOBILITÀ, ACCESSIBILITÀ E TRASPORTI

TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SOGGETTI PORTATORI DI MINORAZIONI

La Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n. 2503 del 3 ottobre 2003 un progetto per il trasporto e l'accompagnamento delle persone portatrici di minorazioni che si pone i seguenti obiettivi:

- razionalizzare e ottimizzare la spesa superando le diseconomie presenti;
- organizzare e gestire la spesa in modo che le uscite siano prevedibili;
- organizzare il servizio in modo da garantire una maggiore flessibilità ed una migliore qualità;
- permettere la libera scelta tra diversi servizi e diversi fornitori di servizi;
- promuovere la responsabilizzazione e l'autogestione dell'utenza.

Il progetto prevede in particolare:

- il pagamento di una quota fissa annuale che dà titolo ad accedere al servizio senza alcun onere aggiuntivo;
- l'assegnazione annuale di buoni di servizio chilometrici con validità trimestrale; i buoni chilometrici sono erogati in misura diversificata a seconda della tipologia dell'utente: studenti, lavoratori, pensionati e inoccupati, altro;
- la prestazione di accompagnamento dal veicolo all'edificio di arrivo o di partenza, effettuato dall'autista; eventuali prestazioni aggiuntive, definite "accompagnamento supplementare", possono essere riconosciute qualora strettamente necessarie e strettamente finalizzate al trasporto;
- l'erogazione del servizio da parte di soggetti che rispondano ad adeguati requisiti di qualità ed efficienza, accreditati presso la Provincia e con essa convenzionati;
- l'utilizzo di uno specifico sistema informativo per tutte le fasi di gestione e consultazione delle informazioni.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio per le Politiche sociali n. 168 di data 16 giugno 2004 sono stati accreditati a stipulare le convenzioni per il servizio di trasporto e accompagnamento a favore dei portatori di minorazione cinque vettori: la Società cooperativa "La Ruota", la Società cooperativa "La Strada", la Società cooperativa "La Casa", il Consorzio trentino Autonoleggiatori e la Società cooperativa Taxi.

Con Deliberazione n. 2132 di data 17 settembre 2004 è stato approvato lo schema di convenzione per l'erogazione del servizio di trasporto e accompagnamento a favore dei portatori di minorazione.

Con deliberazione n. 2326 DD 28 ottobre 2005 è stata modificata la politica tariffaria passando dalla quota fissa annuale di 70 euro ad un sistema di incremento della compartecipazione proporzionale alla spesa misurata con l'Icef ed alla percorrenza chilometrica.

Nel 2008 il servizio di trasporto e accompagnamento è stato svolto da cinque vettori convenzionati con la Provincia. Il corrispettivo per km a pieno è stato fissato in 2,10 euro a km. Gli utenti iscritti che hanno viaggiato sono stati circa 720. In data 31 maggio 2005 il sistema "Muoversi" ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001.

La Giunta provinciale in data 22 settembre 2006 con la deliberazione n. 1954, ha approvato il nuovo servizio sperimentale di trasporto a favore dei portatori di minorazione a condizioni agevolate denominato "Muoviti".

Sulla base dell'art. 20 comma 2 della LP N. 1/91 "Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento" che autorizza la Giunta provinciale a stipulare apposite convenzioni con i gestori dei servizi di trasporto privati e di taxi per favorire l'utilizzo dei loro mezzi da parte di portatori di minorazione, è stato elaborato il servizio "Muoviti" in oggetto che prevede, a fronte dell'esibizione di una tessera nominativa rilasciata a seguito di verifica della certificazione attestante una disabilità superiore al 74%, cecità o ipovedenza grave, l'applicazione da parte del vettore convenzionato di uno sconto sulla normale tariffa richiesta per il trasporto.

Quanto sopra si aggiunge al progetto "MuoverSi" al fine di ampliare le misure atte a consentire alle persone diversamente abili di migliorare la propria autonomia relazionale, utilizzando trasporti a tariffe agevolate.

Interventi di domotica ed eliminazione delle barriere architettoniche

È presente un progetto sulla "Domotica", realizzazione di un accordo volontario con soggetti no profit per realizzare alloggi domotici per ospiti di centri residenziali.

In riferimento alla LP 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), l'attività svolta nel corso 2006 ha riguardato:

- la concessione di agevolazioni per la realizzazione di interventi negli edifici e spazi privati aperti al pubblico esistenti (art. 8) e la concessione di agevolazioni per la realizzazione di interventi negli edifici privati residenziali (art. 16). Gli interventi complessivamente finanziati sono stati n. 105;
- l'avvio dei corsi di formazione in materia di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall'articolo 2bis della LP n. 1/91: sono state realizzate 3 sessioni del corso destinato ai tecnici -comunali, basato sulle attuali norme in vigore (DM n. 236/89 e DPR n. 503/96);
- la costante attenzione rivolta alle iniziative in materia di accessibilità promosse sia a livello locale, da parte delle molte Associazioni presenti, sia a livello nazionale.

Per quanto riguarda gli investimenti finanziari destinati a servizi per disabili, si fa presente che i diversi soggetti pubblici e privati che operano nel settore dispongono in molti casi di strutture ed attrezzature date in comodato gratuito da parte della Provincia, dei Comuni e dei Comprensori. Le strutture acquisite in locazione sono in molti casi individuate in immobili destinati all'edilizia abitativa pubblica.

L'art. 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente prevede la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, la ricostruzione, il riattamento ed il completamento di immobili destinati all'esercizio di attività socio-assistenziali, nonché di interventi per l'acquisto di arredi ed attrezzature da destinarsi ai medesimi immobili, erogati in favore di enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative ed altre istituzioni private.

FONDO SOCIALE EUROPEO

Nell'ambito della programmazione Fondo sociale europeo 2007-2013 rimane inalterata, rispetto alla passata programmazione, l'attenzione dell'Amministrazione nei confronti dei lavoratori e dei soggetti diversamente abili ed a rischio di esclusione sociale. Il Programma operativo Fse 2007-2013 prevede infatti un apposito obiettivo specifico (3G) volto a "sviluppare percorsi d'integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro". All'interno di questo sono stati individuati i seguenti obiettivi principali:

- sostenere la socializzazione, la formazione e l'inserimento professionale e lavorativo di quelle componenti della popolazione a relativo maggiore rischio di esclusione sociale, in particolare dei soggetti disabili;
- garantire l'uguaglianza delle opportunità nei percorsi scolastici formativi;
- prevenire e contrastare nuove situazioni di marginalità connesse alla società dell'informazione;
- favorire l'integrazione tra politiche sociali, del lavoro, della formazione e di cura a favore dei soggetti svantaggiati anche attraverso la sperimentazione e messa a regime di strumenti integrati, aventi natura mista, e raccordati alle specifiche del bisogno espresso dal singolo individuo;
- incentivare e stabilizzare i rapporti di lavoro e prevenire l'ingresso in stato di disoccupazione dei lavoratori disabili e svantaggiati.

In attuazione di tali obiettivi, nel corso del 2007 sono state approvate 60 operazioni destinate a sviluppare percorsi di integrazione e a migliorare l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. In particolare si è trattato di 28 percorsi, prevalentemente individualizzati, destinati a soggetti disabili realizzati direttamente dall'Autorità di Gestione (Ufficio Fondo sociale europeo) e di 32 progetti, anch'essi destinati all'inserimento occupazionale per soggetti disabili o svantaggiati, realizzati dall'Agenzia del Lavoro.

Nell'annualità 2008 la Segreteria generale – Ufficio Fondo sociale europeo ha approvato due tipologie di progetti rivolte ai disabili. La prima (3G.04), come nelle annualità precedenti, è specificamente rivolta a soggetti disabili e si propone di favorirne l'inserimento professionale; la seconda azione (3G.11), invece, attivata per la prima volta nel 2008, è destinata all'accompagnamento all'inserimento scolastico sia di disabili che di altri soggetti con difficoltà di apprendimento o in situazioni di svantaggio sociale.

A) Percorsi individualizzati, destinati a soggetti disabili, volti a favorirne l'inserimento professionale attraverso un set articolato di interventi di formazione, tutoring, assistenza, orientamento e work experience (3G.04). L'obiettivo dell'azione è quello di rispondere alle esigenze di assicurare un effettivo inserimento sociale delle persone disabili, in cui la dimensione di cura deve essere affiancata e sostenuta dalla possibilità, per le persone interessate, di condurre una vita autonoma ed attiva grazie ad un lavoro retribuito.

Con riferimento ai contenuti, tali percorsi privilegiano soprattutto le aree pratiche ed operative, seppur integrate da momenti teorici-conoscitivi di mantenimento e consolidamento degli apprendimenti. I docenti formatori sono tenuti ad elaborare in via preventiva una cartella psicopedagogica in base alla documentazione e alle informazioni raccolte o già possedute e, dopo circa 2 mesi dall'inizio dell'attività formativa, elaborano un progetto formativo individualizzato di inserimento lavorativo per ciascun soggetto disabile.

La durata, le caratteristiche e la strutturazione dell'inserimento lavorativo pertanto risultano commisurate alle capacità/potenzialità del soggetto disabile nel rispetto dei suoi limiti fisici e/o psichici, anche prevedendo differenziati momenti di accompagnamento dei

soggetti a seconda del grado di autonomia posseduto. Tali percorsi possono prevedere una durata compresa tra le 300 e le 1900 ore (anche su due annualità). I momenti di formazione d'aula e/o laboratorio possono avere una durata massima pari al 40% del tirocinio formativo.

Nel 2008 sono stati approvati 41 progetti di tale tipologia, per un totale di 85 destinatari approvati, con un impegno totale pari a 1.499.662,29 Euro (ripartito sulle annualità 2008 e 2009).

B) Percorsi di accompagnamento all'inserimento di giovani in situazioni di disabilità o con disturbi specifici di apprendimento all'interno dei percorsi scolastici e/o formativi (3G.11).

Obiettivo dell'azione è quello di attivare interventi di accompagnamento prima e durante la fase di inserimento nel percorso scolastico o formativo dei giovani in situazione di disabilità, disturbi specifici di apprendimento e in situazioni di svantaggio.

Si tratta di interventi di accompagnamento, per un gruppo minimo di 2 partecipanti, che possono prevedere un percorso di orientamento guidato alla scelta scolastico-formativa e, durante il percorso scolastico e/o formativo intrapreso, l'individuazione di ausili, atti a consentire a giovani portatori di disabilità o di disagio di apprendimento la piena realizzazione del proprio percorso di formazione.

Gli interventi possono anche prevedere la messa a disposizione di strumenti multimediali (anche predisposti ad hoc) ed interventi di supporto effettuati tramite formazione a distanza. Tali azioni – con durata dalle 40 alle 200 ore - sono aggiuntive e non sostitutive degli interventi già previsti a favore dei giovani inseriti nei contesti scolastici e formativi (vedi insegnante di sostegno o supporto ai percorsi di formazione di base).

Nel 2008 sono stati approvati 26 progetti di tale tipologia, per un totale di 144 destinatari approvati (tra cui figurano però non solo disabili ma anche giovani con disturbi di apprendimento o in situazioni di svantaggio), con un impegno totale pari a 426.581,56 Euro (ripartito sulle annualità 2008 e 2009)

PROGETTI E INTERVENTI INNOVATIVI

Con la legge provinciale 10 settembre 2003, n.8 "Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap" è stato introdotto, tra l'altro un Fondo provinciale per interventi a favore delle persone in situazione di handicap. Finalità di tale Fondo è la possibilità di finanziare progetti e interventi individuali non altrimenti finanziabili con leggi provinciali o statali applicate sul territorio provinciale. Si riporta di seguito l'art. 7 della citata legge:

1. Nell'ambito del bilancio provinciale è istituito un fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap non finanziabili con leggi provinciali o con leggi statali applicate sul territorio.
2. La Provincia, con il fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap, concede contributi per supportare progetti sviluppati a livello locale, nonché per attuare specifici interventi individuali, rivolti al miglioramento di vita dei soggetti in situazione di handicap, con precedenza per coloro che sono in situazione di gravità, e che non potrebbero altrimenti realizzarsi.
3. La Provincia, in particolare, sostiene le seguenti tipologie di progetti:
 - a) iniziative a contenuto innovativo, presentate dai soggetti di cui alle lettere b) e c), che prefigurino significativi risultati nel campo dell'eliminazione degli ostacoli che impediscono il realizzarsi di un'autentica integrazione sociale dei soggetti in situazione di handicap, nonché tese al miglioramento della qualità dei servizi;
 - b) attività progettuali presentate da enti gestori di cui all'articolo 10 della legge

provinciale n. 14 del 1991, da comuni, singoli o associati, o da associazioni che operino nell'ambito della disabilità di cui alla presente lettera, finalizzate all'eliminazione delle barriere di comunicazione per persone con handicap visivo, uditivo o con problemi di linguaggio e di comunicabilità;

c) attività che coinvolgano più associazioni o cooperative del privato sociale che operino a favore dell'handicap, ivi comprese attività di terapia e riabilitazione a favore delle persone in situazione di handicap, d'intesa con le rappresentanze degli enti locali interessati dal progetto.

4. La Provincia, inoltre, sostiene i seguenti interventi individuali:

a) interventi per la concessione di assistenza protesica, presidi ed ausili – non necessariamente a carattere sanitario – non previsti né riconducibili ai regolamenti recanti le norme ed i nomenclatori per l'assistenza protesica o alle direttive della Giunta provinciale all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'erogazione di prestazioni aggiuntive, qualora si ravvisino i caratteri di necessità, eccezionalità e novità delle prestazioni richieste;

b) interventi integrativi delle prestazioni già in essere a favore delle persone in situazione di handicap di particolare gravità, finalizzati alla realizzazione di piani personalizzati per una vita indipendente;

c) interventi, anche di natura finanziaria, a favore dei soggetti in situazione di handicap, non previsti da altre norme, comunque non alternativi rispetto agli interventi già previsti che coniughino la soddisfazione dell'utente con un effettivo risparmio di spesa.

5. La concessione dei contributi è disposta su parere del coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione soggetti, criteri, termini e modalità per la concessione dei contributi, nonché per l'attività di verifica sul loro utilizzo.

Per quanto attiene gli anni in considerazione (2006, 2007 e 2008) sono stati selezionati, e pertanto dichiarati idonei, i seguenti progetti e interventi individuali:

2006 - Progetti: 4 - Interventi individuali: 9

2007 - Progetti: 5 - Interventi individuali: 9

2008 - Progetti: 2 - Interventi individuali: 12

Per un costo complessivo previsto di:

2006: € 103.742

2007: € 125.784

2008: € 153.608

PROVVEDIMENTI NORMATIVI

PROVVEDIMENTI A CARATTERE GENERALE

- Legge provinciale del 10 settembre 2003, n. 8 art. 7, "Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap - BUR 23 settembre 2003, n. 38
- Legge provinciale del 29 dicembre 2006, n. 11 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2007)" – BUR n. 1 del 2/01/2007
- Delibera di giunta provinciale del 10 febbraio 2006, n. 216 "Modalità di accesso e di gestione del "Fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap" (art. 7, legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8). Modifiche ed integrazioni della deliberazione n. 2961 del 10 dicembre 2004"

- Legge provinciale del 15 novembre 2007, n. 19 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica" – BUR n. 47 del 20/11/2007
- Delibera di giunta provinciale del 3 ottobre 2008, n. 2493 "Modalità di accesso e di gestione del "Fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone in situazione di handicap" (art. 7, legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8). Modifiche ed integrazioni della deliberazione n. 216 del 10 febbraio 2006"
- Legge provinciale del 27 luglio 2007, n. 13 "Politiche sociali nella provincia di Trento" – BUR n. 32 del 7/08/2007
- Legge provinciale del 27 luglio 2007, n. 13 " Politiche sociali nella provincia di Trento" - BUR 7 agosto 2007, n. 32
- Disegno di legge 1 febbraio 2010 n. 91, "Disposizioni per la promozione e diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela delle persone fragili"

SEZIONE SOCIALE

- Delibera di giunta provinciale del 20 gennaio 2006, n.53 "Rinvio dei termini per la presentazione delle domande per l'anno 2006, per accedere ai contributi previsti dall'art. 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n.14 per l'acquisto dei attrezzature, apparecchiature ed arredi destinati alla realizzazione di interventi socio-assistenziali"
- Delibera di giunta provinciale del 18 agosto 2006, n.1670 "Modifica della deliberazione n.113 di data 4 febbraio 2005 e s.m. "criteri e modalità per la concessione di agevolazioni per gli interventi in conto capitale di cui all'art. 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n.14 "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento" immobili, attrezzature, apparecchiature ed arredamenti a carattere socio-assistenziale e socio-sanitario di competenza del Servizio per le Politiche Sociali"
- Delibera di giunta provinciale del 24 novembre 2006, n. 2460 "Modificazione delle Disposizioni per l'erogazione dei sussidi economici per l'assistenza e la cura di persone non autosufficienti (ex LP 12 luglio 1991, n.14, art.24, comma 1), lettera c), numero 3 e LP 28 maggio 1998, n. 6, art. 8)-Valutazione della dichiarazione ICEF"
- Delibera di giunta provinciale del 15 dicembre 2006 n. 2659 "Approvazione delle "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n.14", a valere dal 1° gennaio 2007"
- Delibera di giunta provinciale del 22 dicembre 2006, n. 2751 "Approvazione per l'esercizio 2006 del programma degli interventi a favore di soggetti non autosufficienti, da presentare alla Regione ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 della legge regionale 19 luglio 1998, n.6, come da ultimo integrata dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2006, n.3"
- Delibera di giunta provinciale del 22 dicembre 2006, n. 2753 "Approvazione del progetto sperimentale di mobilità per lavoratori diversamente abili"
- Delibera di giunta provinciale del 15 febbraio 2007, n. 303 "Modifica delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2659/06 concernente l'approvazione, a valere dal 1° gennaio 2007"
- Delibera di giunta provinciale del 8 giugno 2007, n. 2751 "Specificazione della deliberazione n. 2751 dd. 22.12.2006 relativa al programma degli interventi a favore di soggetti non autosufficienti, finanziato dalla Regione"
- Delibera di giunta provinciale del 15 giugno 2007, n. 1278 "Legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 - "Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane". Soppressione del titolo VI delle disposizioni di attuazione avente ad oggetto "criteri e